

# La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione  
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492  
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Per i non iscritti, una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000  
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663  
Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 19 - 15 Settembre 1972

## Latino Educazione musicale Applicazioni tecniche

Riprendendo la pubblicazione di questo foglio dopo l'interruzione del periodo estivo, non possiamo esimerci dall'esprimere un giudizio largamente positivo sulla esposizione programmatica fatta dal nuovo Ministro della P.I. on. Scalfaro davanti all'VIII Commissione della Camera nella seduta del 1° agosto.

Riservandoci di esaminare particolarmente i vari punti di tale esposizione a misura che se ne presenterà l'occasione e nella speranza che non tutte le serie intenzioni del Ministro vengano distorte o, quanto meno, attenuate dal gioco dei partiti e delle correnti dei partiti di maggioranza, vogliamo soffermarci in questo primo articolo e richiamare l'attenzione dei lettori de «La Scuola Nazionale» sul proposito decisamente affermato dall'on. Scalfaro di stabilire l'obbligatorietà del latino e delle applicazioni tecniche fra le materie insegnate nell'attuale Scuola Media.

Alle due materie indicate dal Ministro noi aggiungiamo l'Educazione Musicale, per la cui obbligatorietà ci siamo sempre ugualmente battuti, consci dell'importanza che essa deve avere nella formazione culturale e spirituale degli allievi della Scuola dell'obbligo.

Eravamo tuttavia certi che nessuna opposizione sarebbe sorta contro l'obbligatorietà delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale, obbligatorietà per la quale riaffermiamo incondizionatamente il nostro parere favorevole; ma eravamo altrettanto certi che contro l'obbligatorietà del latino (considerato non si sa perché dai marxisti e dai filo-marxisti materia aristocratica sarebbero insorti, in nome della democrazia (!), i vari Codignola e i vari Biasini, come è poi puntualmente avvenuto).

Pertanto, appena le dichiarazioni del Ministro furono pubblicate dai giornali, il Sisme e il Sinaie Cislal diramarono il seguente comunicato che riteniamo opportuno ripubblicare integralmente:

«I dirigenti nazionali della Cislal-Scuola, in relazione all'intendimento manifestato dal Ministro della P.I. on. Oscar Luigi Scalfaro di ripristinare lo studio della lingua latina nella scuola media, esprimono la loro soddisfazione in quanto vedono seriamente considerato uno dei punti qualificanti della loro battaglia per la riforma della Scuola Media.

Nelle numerose assemblee svolte la Cislal-Scuola ha sempre difeso il latino per tutti nella scuola dell'obbligo e riaffermato l'alto valore morale, educativo e formativo di questa disciplina, la quale si colloca, fra le altre, come l'unica capace di riportare nella Scuola Italiana i valori della cultura tradizionale, attualmente ignorati».

Chi segue da anni la campagna sostenuta dalla Cislal-Scuola circa la revisione della Scuola Media nata da quella ibrida legge di compromesso fra cattolici e marxisti che fu la 1859 del 31 dicembre 1962, conosce il nostro pensiero, costantemente e ripetutamente espresso con la massima chiarezza, e può quindi facilmente comprendere la viva soddisfazione da noi manifestata nel suddetto comunicato.

prendere come Presidi e docenti di ogni ordine e grado, anche quelli dotati di maggiore capacità e di maggiore esperienza, si siano trovati di fronte a difficoltà spesso insormontabili nello svolgimento del delicato compito loro assegnato dalla Società.

Preoccupato della piega disastrosa che andava prendendo non solo il problema della Scuola Media dell'obbligo, ma anche quello della Scuola Media Superiore, all'inizio dell'anno scolastico 1966-67 il Sisme-Cislal preparò un progetto di legge che il senatore Michele Basile si affrettò a presentare al Senato e che ebbe il numero 1968. Il titolo del progetto di legge fu il seguente: «Modificazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale», e la parte più importante di esso si riferiva alla trasformazione da materie opzionali in materie obbligatorie per tutti i tre corsi del latino, delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale.

Senza jattanza, ma senza il timore di venire smentiti da nessun docente in buona fede, possiamo asserire che il progetto di legge 1968, se approvato e attuato senza emendamenti e senza indugi, avrebbe ridato alla Scuola Media quel carattere di serietà che oggi le manca!

Siamo lieti che, dopo tanti anni di apodittiche affermazioni in senso contrario, sia stato proprio il Ministro della P.I. a riconoscere la giustezza della nostra presa di posizione. Ma i marxisti e i loro tirapiedi hanno subito reagito, affermando ancora una volta che il latino è una materia aristocratica, difficile, atta a creare disuguaglianze pericolose fra gli alunni.

Rispondiamo che ciò è vero, non soltanto per l'introduzione obbligatoria del latino, ma per qualsiasi tipo di scuola improntata a serietà. E' evidente che nessuna disposizione legislativa può distruggere le disuguaglianze intellettuali e che, finché la natura umana non

PARIDE DE BELLA  
(continua a pagina 8)

### heri dicebamus...

## Corsi abilitanti

I corsi abilitanti speciali per docenti che si stanno svolgendo in questi giorni e i gravi incidenti avvenuti in alcune provincie dimostrano quanto fondate siano sempre state le ragioni della decisa pluriennale opposizione del SISME-CISNAL a tale sistema abilitante.

Direttive nebulose, programmi impossibili, insufficienza del tempo a disposizione (tanto che sono impegnati i giorni prefestivi e festivi di ottobre e novembre) hanno degradato tali corsi, creando disagio, delusione e scoraggiamento nella grande maggioranza dei professori docenti e dei professori discenti.

Il SISME-CISNAL, consapevole della impossibilità che i Corsi Abilitanti, così come sono stati organizzati, non avrebbero potuto avere né un carattere di serietà né un'efficacia didattica, aveva a suo tempo, da solo e purtroppo contrastato da tutti gli altri sindacati della Scuola Media, autonomi e confederali, proposto, il ripristino, in linea eccezionale, dell'abilitazione didattica.

Il SISME-CISNAL denuncia ancora una volta la incapacità delle Autorità Scolastiche che hanno preparato e organizzato i Corsi Abilitanti attualmente in atto.  
Roma, 7 Settembre 1972

Per la posizione del SISME-Cislal sull'argomento, consigliamo i Colleghi di tenere presenti i seguenti numeri del nostro giornale: 20-11-1969, 21-12-1969, 25-9-1971, 15-12-1971

ANNO SCOLASTICO 1972-'73

## DECRETO LEGGE n. 504 (G. U. 7/9/1972)

DECRETO LEGGE 6 settembre 1972, n. 504.

Nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica è costituita di regola con non meno di venticinque alunni e con non più di trenta, a condizione che la riduzione non comporti, per insufficienza di locali scolastici, l'adozione di doppi turni.

La norma di cui al precedente comma ha effetto graduale, a partire dalle prime classi, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è così sostituito: "Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo".

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

"La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione superiore a cinquecento e, comunque, in numero non inferiore a tre, nonché da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecentocinquanta e, comunque, in numero non inferiore a sei. Qualora le domande siano più di ottomila, saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e di uno ogni duemila domande o frazione non inferiore a mille.

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati dal provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano, su scala nazionale, l'intera categoria del personale docente delle scuole secondarie".

L'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è integrato nel senso che ove il numero delle domande degli aspiranti ad incarichi per posti di personale non insegnante superi le cinquemila unità, il numero dei rappresentanti del personale non insegnante e quello dei funzionari del Provveditorato agli studi sono, rispettivamente, elevati a sei ed a due.

Per l'anno scolastico 1972-73, è data facoltà di procedere alla integrazione del numero dei componenti le commissioni ai sensi dei commi precedenti, salve restando, le operazioni compiute fino al provvedimento di integrazione.

Art. 4.

All'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma: "I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e quelli della scuola media occupati dagli insegnanti elementari abilitati, comandati a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, non sono disponibili per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati".

Per l'anno scolastico 1972-73 è sospeso il conferimento di nuovi comandi previsti dall'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che abbiano conseguito ed accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1971, possono, a domanda, continuare a prestare servizio, per l'anno scolastico 1972-73, nel medesimo istituto sempreché vi sia disponibilità di posti.

Il servizio è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova.

Le cattedre e i posti nei quali abbiano chiesto di essere confermati gli insegnanti di cui al presente articolo sono da considerare indisponibili, limitatamente all'anno scolastico 1972, ai fini di tutte le operazioni di competenza dei provveditori agli studi.

Agli insegnanti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico fondamentale relativo al ruolo di scuola-media. La misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

Qualora il posto occupato sia costituito da un numero di ore settimanali inferiore a quello della corrispondente cattedra o posto-orario, l'insegnante resta a disposizione della scuola fino a concorrenza dell'orario prescritto ed utilizzato in attività scolastiche o parascolastiche.

Art. 6.

Tutte le operazioni di competenza dei provveditori agli studi, concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, sono disposte solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

Le nomine conferite agli inse-

(continua a pagina 8)

# La istruzione nei Paesi in via di sviluppo

L'analfabetismo, grave e pericolosa piaga della società contemporanea, è in costante aumento nel mondo. Circa 700 milioni di persone — poco meno della metà della popolazione adulta del mondo — non sanno leggere né scrivere. Tale cifra, fornita da recenti statistiche dell'UNESCO, non tiene conto dei semianalfabeti che, in base ai dati forniti dai vari Paesi, si aggirerebbero sui trecento milioni. Uno studio statistico dell'UNESCO rivela che nei 119 Stati aderenti all'organizzazione il numero così alto di adulti analfabeti è dovuto al fatto che lo sviluppo demografico ha praticamente annullato, in senso relativo, gli effetti dello sviluppo dell'istruzione negli ultimi 10 anni.

Tanti nobili e generosi sforzi di organismi internazionali, quali l'UNESCO, la FAO, l'OIL, di organizzazioni statali e associazioni private, indirizzati a dare nuovo impulso all'azione educativa e diretti a risolvere il problema, non hanno ancora dato i risultati sperati.

E' dunque il momento di una coraggiosa presa di coscienza del problema dell'analfabetismo e in generale dell'istruzione.

Questo problema, che interessa in particolare i Paesi in via di sviluppo e alcune zone dei Paesi industrializzati quali l'Italia, è strettamente legato a quello dello sviluppo sociale ed economico. Certamente non si può risolvere il problema del sottosviluppo economico se non si risolve prima quello dello sviluppo culturale.

Quale la situazione odierna? Assistiamo nel mondo a profonde disarmonie fra Paesi industrializzati e Paesi arretrati e sottosviluppati. Mentre la gioventù di alcuni Paesi industrializzati, quali ad esempio quella americana, svedese, canadese, inglese, russa, francese, italiana, può contare su una istruzione elementare, media e superiore abbastanza sviluppata, masse asiatiche, africane e dell'America Latina vacillano sotto il gravame dell'analfabetismo, dell'ignoranza e della superstizione. A questi mali, in questi Paesi sono da aggiungersi altri. Ricordiamo tra essi:

1) «la fame di oggi e di domani» cioè il problema della sottoalimentazione del 20 per cento circa della popolazione dei Paesi sottosviluppati e della malnutrizione di circa il 60 per cento;

2) «l'eccessivo sviluppo demografico» o boom demografico.

Nel settore dell'istruzione basterà osservare che la percentuale degli analfabeti oscilla per esempio in alcuni Paesi africani nel modo seguente: 40-50 per cento nel Busutoland e Isole Maurizii, dell'85-90 per cento in Camerun, Rwanda, Burundi, Gambia, Liberia, Libia, Malawi, Sudan, Tanzania, Togo, Somalia.

Alle poche migliaia di giovani studenti che frequentano le Università, provenienti dai Paesi in via di sviluppo, si contrappongono i milioni di giovani dei Paesi industrializzati che hanno la possibilità di seguire gli studi universitari.

In verità esiste un grande divario fra i due mondi: quello sviluppato e industrializzato e quello sottosviluppato e arretrato o del «terzo mondo». Si tratta di un divario economico e relativo al reddito e alle stesse speranze per l'avvenire. Assistiamo infatti al fatto che il distacco fra il reddito dei Paesi sviluppati e quello dei Paesi sottosviluppati invece di diminuire sta aumentando rapidamente. Mentre il reddito per abitante dei Paesi dell'occidente è aumentato, dopo la guerra, largamente, quello dei Paesi sottosviluppati dell'Asia, dell'Afri-

ca e perfino in alcune parti dell'America Latina, è rimasto statico ed è addirittura diminuito; solo in qualche Paese si è avuto un lieve aumento. E' tempo, ormai, di operare con impegno e costanza per uno sviluppo economico armonico e accelerato dei Paesi sottosviluppati al fine di impedire una crescente sperequazione fra paesi ricchi e paesi poveri. Per ottenere i risultati sperati occorre innanzitutto affrontare i problemi dell'istruzione.

E' stato ampiamente dimostrato che l'istruzione e la scienza costituiscono il miglior investimento produttivo capace di trasformare e arricchire i popoli.

Secondo lo studioso Angus Meddison 12 sono stati i Paesi che dal 1870 hanno dedicato, rispetto alle altre nazioni, notevoli investimenti di capitali all'educazione e alla ricerca scientifica, ottenendo il più alto tasso annuo di crescita del reddito nazionale. Tali 12 Paesi sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Inghilterra, Canada, Stati Uniti (ad essi vanno aggiunti altri 2 Paesi: Russia e Giappone per avere un completo quadro mondiale). I 12 Paesi accennati a tutt'oggi assommano circa la metà della ricchezza mondiale, il 60 per cento del commercio e della produzione industriale.

Pertanto è chiaro che la soluzione dei problemi che gravano sui Paesi sottosviluppati sta nei maggiori investimenti nel settore dell'istruzione pubblica e della ricerca scientifica.

La soluzione di questi proble-

mi deve essere affrontata con responsabilità solidale da tutti i Paesi industrializzati dell'Occidente, senza discriminazione alcuna.

\*\*\*

L'Italia può dare un contributo alla elevazione sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo amici. Un grande popolo, quale è quello italiano, carico di civiltà, di umanità, può scegliere questa missione che le è congeniale: ridare, attraverso la diffusione della cultura, gioia, speranza e un futuro migliore e più giusto ai popoli arretrati amici. Noi riteniamo che questa sia la strada da imboccare e percorrere, degna del nostro Paese, delle nostre tradizioni, dei valori spirituali e morali cui siamo portatori e del nostro peso economico.

I Paesi arretrati necessitano di personale preparato a tutti i livelli. Occorre istruire e preparare: personale generico addetto a mansioni esecutive (es. pescatori, manovali, ecc.), personale qualificato (agricoltori, vivaisti, falegnami, meccanici, elettricisti, motoristi, ecc.), personale per quadri intermedi (capimastri, capitecnici, capiofficina), personale per quadri intermedi superiori (es. geometri, ragionieri, periti agrari e industriali, ecc.).

L'azione dell'Italia dovrebbe essere concentrata nel settore elementare e medio di I e II grado e particolarmente nel settore tecnico e professionale, perché può dare, se ben diretta, curata e organizzata, risultati ottimi.

Remo Roncati

## Interrogazioni parlamentari dei Deputati del M. S. I.

### Corsi abilitanti

ALOI e TASSI — Al Ministro della P.I. Sullo stato di grave malcontento e sul senso di diffusa legittima sfiducia dei docenti non di ruolo, non abilitati, in servizio con incarico a tempo indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria, per il mancato inizio dei corsi abilitanti speciali, di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Com'è noto, la circolare ministeriale prot. n. 257/A5 del 16 marzo 1972, avente all'oggetto istruzioni sulla procedura di iscrizione ai corsi abilitanti speciali, lasciava presumere l'immediato inizio degli stessi, fissato, a quanto si diceva, entro la prima decade del mese di maggio 1972, anche al fine di evitare dannose interferenze con l'ordinata chiusura dell'anno scolastico.

Ritenuto che: l'impegno di dare tempestivamente inizio ai corsi è stato disatteso; l'ordinanza prevista dall'art. 5 della citata legge n. 1074, la quale disciplina il funzionamento dei corsi e che rappresenta la conditio sine qua non della pratica realizzazione dei corsi stessi non è stata diramata.

Tutto ciò ritenuto, gli interroganti chiedono dal Ministro della P.I. di sapere:

quali provvedimenti intende adottare per dare immediato inizio ai Corsi abilitanti speciali;

se risponde al vero la ricorrente voce che l'inizio dei predetti

Corsi abbia a verificarsi entro la prima decade del prossimo mese di settembre; o se, meglio, non intenda data la complessità e le innumerevoli difficoltà organizzative dei corsi, approntare un idoneo strumento legislativo (decreto legge), che provveda ad immettere nei ruoli migliaia di insegnanti, il cui valore professionale si è consolidato attraverso numerosi anni di insegnamento e di sacrificio e che non ha bisogno certamente di essere verificato attraverso la farsa della partecipazione ad appena un mese di lezioni.

Gli interroganti chiedono, infine, nella eventualità che effettivamente i corsi speciali abbiano inizio entro i primi del prossimo settembre, quali garanzie e quali provvedimenti il Ministro della P.I. intende prendere perché l'abilitazione conseguita nei detti corsi già banditi sia a tutti gli effetti valida per l'inserimento nelle graduatorie relative al prossimo anno scolastico 1972-73, in considerazione soprattutto che l'ordinanza ministeriale 23 marzo 1972 - Incarichi e supplenze, inspiegabilmente tace, anzi ha abolito quelle norme, esistenti nelle Ordinanze precedenti, che prevedevano e disciplinavano i modi ed i termini in cui far valere l'abilitazione da conseguire.

### Personale non insegnante

PAZZAGLIA — Al Ministro della P.I. — Per conoscere, sulla base di quali disposizioni al personale

## Iniziativa del SISME - CISNAL

### Corsi abilitanti

11 Settembre 1972

On.le O. L. SCALFARO  
Ministro della Pubblica Istruzione

Questa Segreteria Nazionale, alla quale giungono frequenti segnalazioni da varie provincie di ogni parte d'Italia del cattivo funzionamento di alcuni corsi abilitanti speciali e in qualche caso di gravi incidenti sorti durante lo svolgimento di essi e causati, da un lato, dalla non felice scelta dei docenti da parte delle Sovrintendenze Regionali Scolastiche, dall'altro, dalle asidue e demagogiche pretese di alcune bene individuate categorie di discendenti, chiede alla S.V. che siano presi urgentemente gli opportuni provvedimenti perché torni la normalità in tutti i corsi che si stanno svolgendo, e che le norme stabilite dalla legge 1074 siano integralmente attuate, anche per quanto riguarda la prova finale di esame.

Questo Sindacato, che ha manifestato per anni, solo fra tutti i sindacati della scuola media la sua decisa opposizione alla istituzione dei Corsi Abilitanti, i quali, per molteplici ragioni, non avrebbero potuto avere (come, purtroppo, non hanno) il necessario carattere di serietà e la necessaria efficacia didattica, si rivolge alla S.V., non certo responsabile dello stato di disagio in cui ha trovato la scuola italiana, perché voglia intervenire, con tutti i mezzi a sua disposizione, affinché l'immissione in ruolo di decine di migliaia di docenti, per anni ed anni trascurati ed abbandonati a se stessi, avvenga con tutte le garanzie richieste dall'interesse dei singoli e da quello non trascurabile

della scuola e, in definitiva, della Società Italiana.

Distinti ossequi.

### Personale non insegnante

18 luglio 1972

Per l'On.le Oscar Luigi SCALFARO  
Ministro della Pubblica Istruzione  
Viale Trastevere  
00100 ROMA

Continuano a pervenire a questo Sindacato numerose segnalazioni riferite all'operato di alcuni Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali, i quali, nel predisporre le Commissioni da formularsi ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. 24 giugno 1969 seguono il criterio di chiamare a far parte delle predette Commissioni personale della carriera esecutiva senza tener conto del diritto prioritario spettante al personale della carriera di concetto.

Ciò posto si prega la S.V. di intervenire con opportune disposizioni affinché non abbia a generalizzarsi tale criterio che costituisce violazione dei legittimi interessi dei Segretari ragionieri economici i quali si vedono — senza giustificazione alcuna — scavalcati dal personale della carriera esecutiva (o inferiore).

Nel far presente che questo Sindacato ha impartito precise disposizioni ai propri iscritti di impugnare, con regolare ricorso, gli illegittimi deliberati dei Consigli di Amministrazione, si resta in attesa di cortesie assicurazioni in merito.

## NOTIZIARIO

### CONVEGNO SINDACALE

E' in corso di preparazione un Convegno Sindacale al quale parteciperanno tutti i dirigenti centrali e periferici del SISME-CISNAL e del SINAIE-CISNAL. Nel corso del convegno (che si svolgerà in una località dell'Italia Meridionale nel prossimo mese di ottobre) saranno esaminati e discussi i maggiori problemi di politica sindacale ed organizzativa.

Con l'occasione si riuniranno anche gli organi direttivi centrali dei due sindacati della CISNAL-SCUOLA.

### VISITE ORGANIZZATIVE

In vista della ripresa dell'attività sindacale il Segretario Nazionale del SINAIE, ha dato inizio ad una serie di incontri con i dirigenti provinciali.

Nei giorni scorsi Lozzi si è recato a Napoli, Caserta, Benevento e Foggia.

Sono stati discussi con i responsabili locali del Sindacato i principali problemi organizzativi e di proselitismo.

A Foggia, Lozzi accompagnato dal Prof. Zarillo si è incontrato con il locale Provveditore agli Studi, al quale ha sottoposto, per la risoluzione, alcuni importanti problemi riguardanti i diritti sindacali.

### CORSO ENIPLA

Dal 16 al 23 settembre si svolgerà presso l'Hotel S. Giorgio degli Altipiani di Arcinazzo un Corso Residenziale organizzato dallo Ente Nazionale per l'addestramento Professionale dei Lavoratori.

Tema: Formazione dell'uomo e Società Moderna.

Al corso parteciperanno Insegnanti Animatori Socio-culturali, responsabili di attività di educazione degli adulti dirigenti regionali e provinciali dell'ENIPLA.

### Convitti nazionali

ALOI. — Al Ministro della Pubblica Istruzione. Per sapere se non ritiene necessario ed urgente emanare un idoneo strumento legislativo (Decreto Legge) al fine di estendere i benefici, previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, agli insegnanti non abilitati, di cui all'art. 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, che in atto prestano servizio con incarico a tempo indeterminato presso i Convitti nazionali per effetto di recenti circolari ministeriali e che dovrebbero, una volta superato il corso abilitante, poter essere immessi nei ruoli dei Convitti nazionali.

# Disposizioni ufficiali

## Scuola media

### Applicazioni tecniche

Circ. n. 228 del 31 luglio 1972

Pervengono a questo Ministero vari quesiti intesi a stabilire taluni effetti conseguenti alle nomine nel ruolo delle applicazioni tecniche disposte ai sensi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la cui soluzione richiede una analisi della complessa materia, ad integrazione anche di quanto già disposto con c.m. n. 21 del 18 gennaio 1972.

a) **Riconoscimento per intero del servizio di ruolo agli insegnanti aventi titolo all'inquadramento nel ruolo B**

Per le immissioni nel ruolo degli insegnanti di applicazioni tecniche disposte ai sensi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è stato previsto con il decreto formale di nomina predisposto da questo Ministero (v. art. 3) il riconoscimento in ragione di metà del servizio di ruolo C intercorrente tra la decorrenza giuridica della nomina (1 ottobre 1962) e la data del 1 ottobre 1968 fissata dalla legge 28 marzo 1968, n. 340 ai fini dell'inquadramento nel ruolo B per coloro che alla stessa data fossero provvisti del titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado.

Atteso che con il decreto stesso è stata rimessa alla competenza del Provveditorato agli Studi la valutazione di tale servizio che — come si è detto — doveva essere effettuata in ragione di metà ai sensi della legge 22 marzo 1952, n. 203, è necessario ora stabilire quali nuovi provvedimenti debbano essere adottati ai fini del riconoscimento per intero, dopo la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 191 del 17 dicembre 1971, pubblicata all'udienza del 16 marzo 1971. Nel premettere al riguardo che il personale interessato ha già maturato da tempo il diritto alla promozione ad ordinario ed è da presumere che siano stati già emessi da parte delle SS.VV. i relativi decreti, possono ora essere operate in sede decentrata le attribuzioni di aumenti biennali o di classi di stipendio successive alla 1ª nonché il riconoscimento per intero del servizio di ruolo inferiore ai sensi dell'art. 6 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Si dispone, pertanto, che le SS.VV. provvedano a regolarizzare la posizione economica e di carriera dei professori assunti in ruolo con decorrenza giuridica 1° ottobre 1962, attribuendo con effetto dal 1° ottobre 1963, n. 3 aumenti biennali nella prima classe di stipendio (ex coeff. 260) e dalla data di promozione ad ordinario il trattamento economico cui gli interessati hanno titolo per effetto della valutazione per intero del servizio riconosciuto nel ruolo inferiore.

In via generale, e sempreché non si siano verificate interruzioni del servizio o proroghe del periodo di prova, sarà attribuita con decorrenza 1° ottobre 1970 la 3ª classe di stipendio con un aumento biennale, ora corrispondente al pagamento 307/1, come dall'unico schema di decreto.

b) **Trattamento economico ai nuovi nominati provenienti dai ruoli ordinari dell'insegnamento tecnico pratico negli istituti tecnici e professionali**

Come già concordato, per situazioni analoghe, col Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. — di cui al parere n. 116904 dell'11 luglio 1967, deve considerarsi immutata la posizione economica degli insegnanti che, avendo ottenuto la nomina a titolari di scuola media nel corso di un determinato anno scolastico, abbiano continuato di fatto a prestare servizio fino al 30 settembre successivo come incaricati in un diverso ordine di scuola o in altro ruolo normale; ciò fino a quando perduri lo stato di provvisorietà ed in attesa che vengano emanati i decreti formali di nomina con apertura della partita di spesa fissa.

Il sistema, ormai suffragato da costante prassi amministrativa, comporta particolari implicazioni per i professori sopra indicati i quali, passando al nuovo ruolo come ordinari in prova, hanno titolo, se inquadrati nel ruolo B, al riconoscimento per intero dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, da attribuirsi con decreto formale di questo Ministero all'atto della nomina.

Qualora gli interessati non abbiano titolo all'inquadramento nel ruolo B per difetto delle condizioni previste dalla citata legge n. 340, essi mantengono in ogni caso lo stesso trattamento economico di cui fruivano nel ruolo di provenienza, restando immutata la loro posizione giuridica e di carriera.

In relazione a quanto precede si consente che, in via eccezionale e in attesa del perfezionamento dei decreti di nomina e dell'invio dell'autorizzazione all'apertura della partita di spesa fissa, le SS.VV. procedano, su segnalazione dei presidi della scuola presso cui gli interessati assumeranno servizio dal 1° ottobre 1972, alla corrispondenza dello stipendio mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento, in misura pari a quello in godimento nel ruolo di provenienza come da situazione pataria esistente presso gli istituti scolastici ad autonomia amministrativa dai quali dipendevano.

Copia autentica della situazione pataria e dello stato di servizio sarà trasmessa, a cura degli Uffici Provinciali Scolastici, alla Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° grado - Divisione VI, che dovrà attendere alla emanazione dei decreti formali di nomina e ai riconoscimenti di propria competenza.

Per quanto riguarda la corrispondenza degli stipendi relativi al corrente anno scolastico 1971-72, durante il quale gli interessati, sebbene nominati di ruolo nella

scuola media, hanno di fatto continuato a prestare regolare servizio nell'istituto di titolarità dotato di autonomia amministrativa, sul cui bilancio grava la relativa spesa, l'istituto stesso provvederà ad effettuare i pagamenti fino al 30 settembre 1972 considerato che il rapporto organico di dipendenza conserva efficacia per la durata dell'anno scolastico.

c) **Validità del periodo di prova per il servizio reso nell'insegnamento tecnico pratico**

Molti Provveditori hanno chiesto di conoscere se per la validità della prova possa essere ritenuto utile l'insegnamento tecnico-pratico cui il professore era edotto nel corrente anno scolastico.

Si fa presente, al riguardo, che la nomina dell'insegnamento nel ruolo delle applicazioni tecniche della scuola media ad anno scolastico inoltrato, pur assicurando la decorrenza giuridica 1° ottobre 1971, comporta tuttavia l'effettiva prestazione della prova in cattedra corrispondente a quella di titolarità.

Nel caso particolare farebbe difetto la corrispondenza richiesta dalla legge ai fini della validità della prova, in quanto l'insegnamento tecnico pratico non è completamente equiparabile alla cattedra di applicazioni tecniche nella scuola media. Attesa peraltro l'affinità tra i due insegnamenti, si ritiene che, al compimento della prova, possano essere inoltrati agli Organi di controllo per la registrazione, i decreti di promozione ad ordinario considerando utile il servizio prestato nell'anno scolastico in corso nell'insegnamento tecnico pratico.

Per quanto riguarda i professori ordinari in prova che non hanno reso alcun servizio nella cattedra di titolarità, si riserva di opportune istruzioni ai fini della conferma ad ordinario.

IL MINISTRO  
SCALFARO

### Disposizioni particolari

Circolare n. 234 del 5 agosto 1972

Con l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico 1972/73, questo Ministero ritiene opportuno raggruppare nella presente circolare talune disposizioni particolari riguardanti la scuola media, già operanti nell'anno scolastico 1971/72.

1) **CLASSI DI AGGIORNAMENTO**

Si confermano le disposizioni già impartite circa la facoltà concessa ai Provveditori agli studi di autorizzare il funzionamento di prime e di terze classi di aggiornamento, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si consente, inoltre, che, anche per l'anno scolastico 1972/73, venga autorizzato, a titolo sperimentale, il funzionamento di seconde classi di aggiornamento, in prosecuzione di prime classi funzionanti nell'anno scolastico 1971/72.

I Provveditori agli studi sono pregati di dare comunicazione a questo Ministero - Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° grado - Piazzale Kennedy, 15 - Roma E.U.R. - per ciascuna scuola media, del numero delle prime e terze classi di aggiornamento nonché delle seconde classi sperimentali funzionanti nell'anno scolastico 1972/73.

2) **CLASSI SPERIMENTALI E CLASSI DIFFERENZIALI AD ESAURIMENTO**

L'iniziativa di costituire, a partire dall'anno scolastico 1971/72, classi sperimentali nella scuola media, in sostituzione delle classi differenziali, si è dimostrata idonea ad assicurare, nella maggior parte dei casi, il raggiungimento delle finalità di promozione e di assistenza in favore degli alunni in stato di difficoltà di adattamento e, pertanto, si ritiene opportuno riconfermare, per l'anno scolastico 1972/73, le disposizioni contenute nella circ. min. n. 257 del 25/8/1971 (prot. n. 8782/2C). Nelle scuole medie nelle quali nell'anno scolastico 1971/72 hanno funzionato prime classi sperimentali e seconde classi differenziali, continueranno a funzionare, in prosecuzione delle predette, seconde classi sperimentali e terze classi differenziali.

Nelle medesime scuole potranno essere istituite, in via sperimentale, prime classi, secondo le modalità indicate nella citata circolare n. 257.

I Provveditori agli studi faranno pervenire a questo Ministero - Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° grado - Piazzale Kennedy, 15 - Roma E.U.R. - l'elenco delle classi differenziali funzionanti nelle rispettive provincie, con l'indicazione, per ciascuna scuola interessata, del numero degli alunni che frequentano ciascuna classe.

3) **CLASSI DIFFERENZIALI PRESSO ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI**

Le SS.LL. sono autorizzate, anche per l'anno scolastico 1972/73, ad accogliere le proposte di istituzione di prime classi differenziali presso istituti rieducativi per minorenni, che dovessero essere avanzate dai direttori dei Centri di Rieducazione dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Al riguardo, si conferma che gli alunni di ciascuna prima classe non possono superare il numero di 15; è rimessa, viceversa, alla prudente valutazione dei presidi delle scuole medie di aggregazione, di stabilire il numero mi-

nimo di alunni perché possa farsi luogo all'istituzione di una terza classe.

Per quanto concerne le conferme e le nomine del personale insegnante nelle classi differenziali di cui trattasi, si applicano le disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 23 marzo 1972.

Qualora risultino esaurite le graduatorie provinciali, i nuovi incarichi di insegnamento nelle classi differenziali funzionanti presso istituti rieducativi potranno essere affidati anche a maestri elementari laureati non inclusi nelle graduatorie medesime.

In prosecuzione, rispettivamente, delle prime e delle seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico 1971/72, potranno essere autorizzate dalle SS.LL. seconde e terze classi differenziali di scuola media presso istituti rieducativi.

Per ciò che riguarda i criteri di scelta delle scuole medie di aggregazione, si rimanda alle disposizioni impartite in merito con la circ. min. n. 330 del 23 luglio 1968.

Questo Ministero si riserva di esaminare eventuali proposte delle SS.LL. ai fini dell'accertamento delle somme necessarie all'acquisto di attrezzature per il funzionamento delle classi e delle attrezzature e del materiale occorrente per il funzionamento del doposcuola.

Restano ferme le disposizioni impartite con la circolare n. 268 del 4 agosto 1969, in ordine alla possibilità di organizzare attività di doposcuola.

In merito si ritiene richiamare l'attenzione sull'opportunità di dare, nell'ambito del doposcuola, ampio sviluppo alle "libere attività complementari" nelle classi differenziali presso Case di Rieducazione per Minorenni, tenute presenti le peculiari esigenze di recupero sociale degli alunni degli istituti rieducativi.

Si confermano, infine, le disposizioni concernenti la partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti delle libere attività complementari, allo scopo di assicurare quanto più possibile la unità del processo educativo dei ragazzi. E' consentita anche la partecipazione ai consigli di classe, dei direttori delle Case di rieducazione, o di un loro qualificato rappresentante, con funzioni soltanto consultive, al fine di ottenere una più stretta collaborazione fra personale docente e personale interno delle Case anzidette.

Nella convinzione che il processo di riadattamento si realizza con maggiore efficacia se l'alunno disadattato viene sottratto all'isolamento e condotto a vivere esperienze stimolanti in un contesto normale di coetanei, questo Ministero, d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, ritiene opportuno che — laddove ricorrano particolari condizioni favorevoli, determinate dalla preparazione dei docenti, da strutture adeguate o da buone disponibilità ambientali — venga consentita l'iscrizione di elementi esterni alla frequenza delle classi di scuola media presso istituti di rieducazione.

Tale integrazione, che peraltro è già in atto da qualche anno con risultati positivi in taluni istituti, potrà effettuarsi, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'assoluta volontarietà delle famiglie, cui appartengono gli alunni esterni, nei riguardi dell'iscrizione;

b) la costituzione del rapporto non superiore al 25 per cento di alunni interni in una classe composta di un numero massimo di 20 alunni.

La particolare preparazione del corpo insegnante e l'azione di guida da parte del capo d'istituto rappresentano elementi decisivi per la riuscita della iniziativa.

I Provveditori agli studi sono invitati, entro e non oltre il 15 settembre 1972 a segnalare a questo Ministero - Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° grado - Piazzale Kennedy, 15 - Roma E.U.R. - le scuole funzionanti presso istituti di rieducazione, in cui si intende dar luogo alla predetta iniziativa per il prossimo anno scolastico 1972/73.

Entro il 30 novembre 1972 i Provveditori agli studi daranno comunicazione sempre alla predetta Direzione Generale, per ciascuna casa di rieducazione del numero complessivo delle prime, delle seconde e delle terze classi funzionanti, del numero degli alunni distribuiti per ciascuna classe e della scuola media statale di aggregazione.

4) **CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' E DI LICENZA**

I corsi statali di preparazione agli esami di idoneità e di licenza della scuola media, disciplinati dal decreto ministeriale 20 giugno 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 15 ottobre 1968), funzioneranno nell'anno scolastico 1972/73, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive disposizioni (circolari ministeriali n. 348 del 30 settembre 1967 e n. 271 del 4 agosto 1969).

Gli insegnanti, come per l'anno scolastico 1971/72, presteranno servizio con incarico a tempo indeterminato, con trattamento economico in diciottesimi, corrispondente alla prima classe di stipendio (parametro 208) e con diritto alle competenze accessorie.

Il piano orario delle lezioni è quello allegato al citato decreto ministeriale 20 giugno 1967 e riportato nell'allegato A della circolare ministeriale n. 271 del 4 agosto 1969.

L'inizio del funzionamento dei corsi coinciderà con la data di inizio dell'anno scolastico.

Entro il 30 settembre 1972 i Provveditori agli Studi comunicheranno a questo Ministero - Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° grado - Piazzale Kennedy, 15 - Roma E.U.R. - le località in cui durante l'anno scolastico 1972/1973 funzioneranno corsi statali di preparazione agli esami di idoneità e di licenza della scuola media, il numero dei corsi, quello degli alunni di ciascun corso, nonché la lingua straniera (francese o inglese) studiata dagli alunni e la scuola di aggregazione dei corsi medesimi.

5) **MATERIE FACOLTATIVE - SPERIMENTAZIONE RIGUARDANTE LO INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE MUSICALE E DELLE APPLICAZIONI TECNICHE NELLE SECONDE CLASSI**

La favorevole accoglienza riservata nel corrente anno scolastico all'invito rivolto alle scuole medie sin dall'inizio dell'anno scolastico 1967/68, a sperimentare una generalizzata integrazione delle materie obbligatorie con l'insegnamento delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale nelle seconde classi, induce questo Ministero a confermare, anche per l'anno scolastico 1972/73, le disposizioni di cui alla circolare n. 302 del 29 settembre 1970 (prot. n. 113101/2A).

Le SS.LL., pertanto, sono autorizzate a consentire, anche nell'anno scolastico 1972/73, nell'ambito delle rispettive provincie, che, nelle scuole medie i cui presidi concordino sull'opportunità e utilità dell'iniziativa, gli alunni seguano tutti l'insegnamento delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale nelle seconde classi.

6) **OPERAZIONI DIRETTE A CONTROLLARE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nella circ. min. n. 400 del 13 novembre 1967 (prot. n. 15960), si segnala, in particolare, la necessità che, entro il 31 gennaio 1972, siano fatti pervenire a questo Ministero - Direzione Generale della Istruzione Secondaria di 1° grado - Piazzale Kennedy, 15 - Roma E.U.R. - i dati numerici relativi agli inadempimenti all'obbligo scolastico nella scuola media.

IL MINISTRO  
Scalfaro

### Corsi abilitanti

**PERSONALE IN SERVIZIO DI LEVA O INTERESSATO ALLA PROSSIMA CHIAMATA ALLE ARMI**

Circ. n. 253 del 23 agosto 1972

Si trascrive il testo della lettera n. 22703/CAP del 19 agosto 1972 del Ministero della Difesa-Ufficio del Segretario Generale, riguardante quanto in oggetto:

"1 - Il Signor Ministro — in accoglimento delle proposte di cui al foglio in riferimento — ha disposto che i giovani che dimostrino, con istanza documentata, di dover frequentare i corsi abilitanti speciali previsti dalla legge n. 1074/1971:

— se interessati alla chiamata alle armi coincidente con i periodi di frequenza, siano rinvii alla chiamata successiva, sempre che non abbiano superato i limiti di età fissati dagli artt. 85 e 86 del D.P.R. n. 237/1964; — se già alle armi, siano inviati in licenza straordinaria di gg. 30 per eccezionali motivi di carattere privato, per la frequenza della prima parte dei corsi, e successivamente in brevi permessi, per la frequenza della seconda fase non continuativa.

2 - Riserva di far conoscere le disposizioni particolareggiate che verranno quanto prima emanate dalle competenti Direzioni Generali preposte alla leva ed all'impiego del personale militare".

p. IL CAPO DEL GABINETTO  
f.to: Turcio

**TITOLI DI STUDIO**

Circolare telegrafica del 26 ago. 1972

**RIFERIMENTO QUESITI PERVENUTI PRECISASI CHE QUALE TITOLO STUDIO VIRGOLA PRESCRITTO DA CIRCOLARE 7 AGOSTO 1972 NUMERO 1065 PER ISCRIZIONE CORSI ABILITANTI ORDINARI VIRGOLA POTEST ALLEGARSI ANCHE CERTIFICATO VIRGOLA COME SEMPRE PREVISTO PER ESAMI ABILITAZIONE PUNTO SIA DIPLOMA CHE CERTIFICATO VIRGOLA COME INDICATO PREDETTA CIRCOLARE VIRGOLA POSSUNT ALLEGARSI IN ORIGINALE AUT IN COPIA AUTENTICA PUNTO**

PROMINISTRO ISTRUZIONE

### Assegnazioni provvisorie

Circolare n. 248 del 18 agosto 1972

Ricordarsi che sono di competenza SS.LL. assegnazioni provvisorie insegnanti di ruolo Istituti secondari superiori nonché Presidi e Insegnanti ruolo scuole medie punto Sono devolute a competenza SS.LL. anche assegnazioni

provvisorie Capi Istituto istruzione secondaria superiore punto Provvedimenti saranno deliberati secondo modalità consuete virgola su domanda interessata da presentare at SS.LL. entro dieci giorni da affissione albo bollettino ufficiale trasferimenti punto SS.LL. curino fin da ora massima diffusione presenti disposizioni attraverso ogni opportuna informazione at scuole et Istituti dipendenti et comunicati stampa locale punto Per Istituti secondari superiori termine est fissato at dieci giorni da presente telegramma se bollettino ufficiale est stato già affisso albo punto

### Il SISME chiede la proroga dei termini:

MINISTRO DELLA P.I.  
ROMA

**RIFERIMENTO CIRCOLARE GABINETTO N. 248 DEL 18 AGOSTO RIFERENTESI DOMANDE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE IN CONSIDERAZIONE BREVISSIMO ET POCO FELICE PERIODO CONCESSO PRESENTAZIONE DOMANDE CHIEDIAMO RIAPERTURA TERMINI.**

Segretario Nazionale  
De Bella

### Classi e alunni

Circolare n. 250 del 19 agosto 1972

At fini tempestivo reperimento cattedre et posti per varie operazioni competenza SS.LL. preliminari inizio lezioni precisasi che per prossimo anno scolastico virgola at condizione che non ostino difficoltà inerenti locali et non debbasi ricorrere doppi turni virgola prime classi scuole et Istituti secondari secondo grado possono essere formate di regola con non meno di venticinque alunni e non superando limite massimo trenta punto Per seconde classi derivanti da prime formate corrente anno scolastico su venticinque alunni applicarsi medesimo criterio punto Rimane fermo limite trentacinque alunni per classi successive at seconde punto Richiamasi particolare responsabilità Capi Istituto et Vossignorie per applicazione riduzione soltanto in presenza condizioni favorevoli situazione edilizia et in ogni caso qualora non debbasi adottare doppi turni punto At fini reperimento posti per predette operazioni Capi Istituto debbono immediatamente segnalare at Vossignorie cattedre posti et ore insegnamento diurno serale et doposcuola disponibili ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo scuola et per ogni altra causa prevedibile come andamento iscrizioni virgola incremento popolazione scolastica virgola insediamento nuovi agglomerati urbani et ogni altro utile elemento valutazione siano da ritenere disponibili at inizio anno scolastico punto Vossignorie sono pregate richiamare particolare attenzione Capi Istituto su inderogabile necessità acquisire in tempo utile quadro completo et attendibile disponibilità posti punto Presente telegramma est inviato per conoscenza at sovrintendenti scolastici punto

### Presidi

**INCARICHI DI PRESIDENZA**

Circolare n. 210 del 3 luglio 1972

Allo scopo di consentire agli aspiranti ad incarichi di presidenza nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1972-73 di indicare, ai sensi dell'art. 5 dell'O.M. 18 marzo 1972, le sedi preferite e gli istituti in cui desiderino essere nominati dopo di aver preso conoscenza delle sedi o degli istituti disponibili a seguito dell'annuale movimento a domanda dei presidi di ruolo, si dispone che, fermo restando il termine del 30 giugno 1972 per la presentazione delle domande di incarico di presidenza, gli interessati possano modificare le proprie indicazioni di preferenza, sempre fino ad un massimo di dieci sedi, appena venuti a conoscenza dell'indisponibilità, per trasferimento di titolari, delle sedi richieste con la domanda di incarico e comunque non oltre otto giorni dalla data di pubblicazione dei trasferimenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione.

**ESONERI**

Circolare n. 251 del 22 agosto 1972

S.S.V.V. sono autorizzate confermare esoneri et semiesoneri da insegnamento per Vice Presidi scuole et Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado disposti corrente anno scolastico sempreché sussistano medesime condizioni punto per eventuale concessione nuovi esoneri aut semiesoneri S.S.V.V. chiederanno telegraficamente preventiva autorizzazione at direzioni generali competenti entro corrente mese motivando esigenze singole scuole et specificando numero alunni virgola classi virgola sezioni staccate et corsi serali punto

# CISNAL - Scuola

**Sindacato Italiano Scuola Media (SISME)**  
**Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari (SINAIE)**

**00185 ROMA - Via Principe Amedeo, 42**

## TESSERAMENTO 1973

**COLLEGHI!**

**per voi  
e per la  
Scuola**

**1) riassetto economico del personale direttivo e docente (di ruolo o con incarico a tempo indeterminato):**

- **stipendio unico** per gli insegnanti appartenenti allo stesso ruolo e per il personale direttivo, sulla base dell'attuale parametro debitamente rivalutato (e ciò in applicazione del principio — art. 13 (3), L. 249/1968 — che a parità di mansioni (attribuzioni e responsabilità) deve corrispondere parità di retribuzione;
- **aggiunta di famiglia** reale e non figurativa, commisurata alla spesa media mensile pro-capite;
- **indennità integrativa speciale** (indennità di contingenza) calcolata sulla intera retribuzione comprensiva della aggiunta di famiglia e delle altre indennità (e non limitata alle prime 40.000 lire) e suo automatico conglobamento allo stipendio;
- **quattordicesima mensilità;**
- adeguato compenso per il **lavoro straordinario** a favore del personale direttivo, ispettivo e di segreteria delle Direzioni Didattiche e degli Ispettorati Scolastici della Scuola Materna e della Scuola Elementare;

**2) Scuola materna:**

- estensione della Scuola materna statale su tutto il territorio nazionale e istituzione di scuole materne anche all'estero;
- normalizzazione della situazione del personale con la costituzione dei ruoli organici e l'indizione dei concorsi;
- modificazione dell'attuale orario di servizio di sette ore giornaliere, richiesto al personale insegnante, con la equiparazione a quello praticato nella scuola elementare e l'impiego di due insegnanti per sezione;
- abolizione della scuola magistrale in quanto assolutamente inadeguata alla formazione professionale delle insegnanti di scuola materna, la cui preparazione deve essere fatta, come per tutti gli insegnanti, a livello universitario;
- incarico a tempo indeterminato anche alle assistenti.

**3) Scuola elementare:**

attuazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 820/1971, riguardanti la realizzazione della scuola a pieno tempo e degli sdoppiamenti delle classi con più di 25 alunni;

**4) Personale non docente:**

- revisione degli organici anche alla luce delle nuove esigenze richieste dalla scuola;
- riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo, comunque prestati;
- definizione chiara e precisa dei principi in ordine alle mansioni;
- esonero dei bidelli da tutti i servizi di pulizia di ogni ambiente scolastico;
- abolizione della figura del bidello e istituzione della figura dell'aiutante tecnico;
- retribuzione fissa del lavoro straordinario in maniera forfettaria sulla base di 30 ore mensili, ore da retribuire in misura doppia di quelle ordinarie;

# italiana affiancate la nostra azione:

- indennità di espansione scolastica;
- rapporto di pubblico impiego per i Modelli Viventi delle Accademie delle Belle Arti e dei Licei Artistici;
- 5) **pensionati:**
  - porre allo studio la realizzazione di un « servizio pensioni » che realizzi la meta: « in pensione col libretto », e consenta di eliminare lo sconcio di una situazione insostenibile e molto spesso tragica (la morte arriva prima della pensione);
  - completa equiparazione del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale maschile e femminile;
  - minimo di trattamento di quiescenza per tutto il personale della scuola in caso di premorienza;
- 6) **edilizia scolastica:**
  - superare l'ostacolo del nessun interesse dimostrato dagli amministratori comunali nel reperimento di aree per la costruzione di edifici scolastici: e ciò allo scopo di consentire almeno l'impiego a tale scopo di fondi già stanziati;
  - provvedere alla costruzione di palestre scolastiche e alla attrezzatura di aree per le esercitazioni all'aperto nelle scuole che — malgrado una precisa disposizione di legge (art. 5, L. 88/1958) — ne sono prive;
- 7) **« vita democratica » nella scuola:**

premessi che l'attuale disciplina amministrativa della materia (nel clima di lassismo politico determinatosi nel Paese) ha condotto — in violazione di norme di diritto comune — al limite della « violenza istituzionalizzata » nella stessa scuola la CISNAL-SCUOLA ribadisce le seguenti proprie ferme convinzioni:

  - abolizione di qualunque assemblea studentesca (non avendo, tali assemblee, né funzioni didattiche, né funzioni culturali, né funzioni sociali: ma solo funzioni politiche);
  - strutturazione degli organi di governo della scuola in conformità ai seguenti punti:
    - a) preside e direttore didattico di nomina governativa a mezzo concorso;
    - b) nomina di direttore amministrativo al quale affidare, nelle scuole e negli istituti, mansioni e responsabilità non didattiche oggi affidate al preside e al direttore didattico;
    - c) organi collegiali informati ai seguenti principi:
      - per quanto attiene la composizione:
        - gli organi interni della scuola stessa: composti esclusivamente delle componenti interne della scuola stessa (preside, docenti, personale non insegnante, famiglie, alunni);
        - gli organi esterni alla scuola (consiglio provinciale, consiglio regionale, consiglio nazionale) composti di rappresentanze del mondo del lavoro e degli enti locali;
          - per quanto attiene la competenza degli organi interni:
            - la potestà deliberante sulle questioni attinenti la didattica, la carriera scolastica e la disciplina degli alunni, deve essere mantenuta ad organi composti esclusivamente di docenti presieduti dal preside (o dal direttore didattico);
            - la competenza consultiva su tutti gli altri problemi scolastici può essere demandata ad organi composti anche dai rappresentanti delle famiglie e degli alunni.
  - 8) **Misure contingenti:**
    - a titolo di adeguamento parziale e provvisorio delle retribuzioni a quello che dovrà essere il riassetto definitivo, i sindacati della CISNAL-SCUOLA invitano il Governo ad adoperarsi perché sia corrisposta a tutto il personale della scuola (direttivo, docente e non docente di ruolo e a tempo indeterminato) la somma di L. 40.000 mensili dal 1-1-1971.

## Per iscriversi al SISME - Cignal:

- rilascio delega per trattenuta sullo stipendio base (parametro) dello 0,30%, oppure
- iscrizione diretta mediante versamento quota annuale tessera (L. 3000, per il personale ausiliario; L. 4000 per i professori non di ruolo e il personale di segreteria; L. 5000 per i professori di ruolo; L. 7000 per i capi di istituto).

Per l'una o l'altra forma di tesseramento, rivolgersi alla Segreteria comunale o provinciale del SISME-Cignal competente per territorio, oppure direttamente alla Segreteria nazionale (Roma, c.c.p. 1/50782).

## Per iscriversi al SINAIE - Cignal:

- rilascio delega per trattenuta sullo stipendio base (parametro) dello 0,30%, oppure
- iscrizione diretta mediante versamento quota annuale tessera (L. 3000 per il personale insegnante ed assistente scuola elementare e materna senza incarico; L. 3500 per il personale insegnante incaricato nelle istituzioni di educazione popolare e assistenti incaricate nella scuola materna; L. 4500 per il personale insegnante di ruolo e non di ruolo con incarico, ivi comprese le insegnanti di scuola materna; L. 7000 per il personale ispettivo e direttivo).

Per l'una o l'altra forma di tesseramento, rivolgersi alla Segreteria provinciale competente per territorio o alla Segreteria nazionale (Roma, c.c.p. 1/42589).

**Gratuito agli iscritti: « La Scuola Nazionale », organo ufficiale della CISNAL - Scuola**

Da affiggere all'albo delle sale degli insegnanti, a norma dell'art. 49 della legge 18-3-1968, n. 249, e della circolare ministeriale n. 241 dell'11-7-1969. Esente dalle imposte sulla Pubblicità ai sensi dell'art. 23, Tab. All. B, D.P.R. 24-6-1954, n. 342.

# Disposizioni ufficiali

## Scuola elementare

### Doposcuola alunni

#### DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI STATALI

Circ. Min. n. 200 del 19 giugno 1972

##### Contenuti e finalità del doposcuola

Secondo un principio universalmente accettato, l'educazione moderna consiste nel promuovere lo sviluppo integrale dei giovani in armonia con le esigenze personali e della società. Oltre alle finalità tradizionali, la Scuola assume, pertanto, insieme con le famiglie, un ruolo essenziale nella formazione della persona umana e nella preparazione alla convivenza civile in una comunità democraticamente intesa. L'attività di doposcuola si inserisce in questo quadro con una specifica dimensione educativa, ed assolve una duplice funzione: di sostegno didattico, e di sviluppo di tutte le attività integrative, singole e collettive, intese al pieno sviluppo della personalità e alla maturazione di sane abitudini di civismo, cosicché ciascuno prendono coscienza della libertà che gli è riconosciuta, impari ad esercitarne il diritto nel dovuto rispetto di quello degli altri e si prepari al più ampio rapporto, come cittadino, con la comunità civile.

Si è detto che il doposcuola ha una specifica e diretta funzione di sostegno didattico. Tale funzione non può esaurirsi, però, nella guida dei così detti "compiti a casa", né consistere nella pura e semplice ripetizione degli argomenti trattati la mattina, per la considerazione che il "riaccolto" di uno stesso programma o argomento, soprattutto se non ben compreso, riesce difficilmente a raggiungere positivi risultati, generando più spesso noia e disinteresse. La funzione di sostegno didattico che il doposcuola persegue deve, quindi, meglio realizzarsi con stimolazioni nuove che, per diversa via, portino gli allievi alla comprensione e all'assimilazione di dati e concetti.

Quanto alle attività integrative, le direzioni verso cui devono rivolgersi devono essere coerenti con quelle proprie di ogni istituzione educativa: promuovere e incoraggiare le capacità di invenzione e di espressione, sollecitare ogni forma di autonomia e responsabilità, sviluppare il senso comunitario e la gioia della collaborazione, suscitare un affiatamento di gruppo che valga ad agevolare anche l'inserimento di quei ragazzi che, per situazioni speciali o per tendenze caratteristiche, appaiono come casi difficili. La stessa articolazione, non rigidamente intesa, del doposcuola in sezioni, che di regola non dovranno superare i 25 alunni, deve consentire alle ore dedicate alle attività in argomento una organizzazione agile che porti gli alunni ad associarsi in gruppi dinamicamente costituiti a seconda degli obiettivi e degli interessi via via emergenti.

Un doposcuola così inteso giova non solamente a quegli alunni che — soprattutto per effetto di condizionamenti di natura socio-economica-incontrano difficoltà nella scuola, ma a tutti; e a tutti dovrebbe essere consigliato, offrendo occasioni che la scuola non può dare nelle ore mattutine ed integrando l'opera educativa delle famiglie. E va ancora considerato il contributo che esso può offrire alla soluzione dei problemi connessi con la generale carenza di attrezzature ricreative nei maggiori centri urbani.

Perché gli obiettivi sopra delineati possano essere pienamente raggiunti, è necessario che venga assicurata ogni intesa con le famiglie e che sia curato il massimo coordinamento tra gli insegnanti della scuola e quelli del doposcuola, cui la delicatezza dei compiti affidati richiede la massima qualificazione. A tal fine si raccomanda che siano favorite in ogni modo tutte le iniziative promosse dai Patronati Scolastici e dai Consorzi dei Patronati stessi per la preparazione e l'aggiornamento del personale del doposcuola.

##### Misura dei contributi

Per l'anno finanziario 1973, il Ministero non ha mancato di svolgere ogni utile azione perché le previsioni di spesa vengano adeguate alle accresciute esigenze. Poiché il bilancio relativo a tale anno deve ancora passare all'esame del Parlamento, misure di prudenza suggeriscono di far conto, almeno per il momento, su uno stanziamento incrementato del 25 per cento rispetto a quello del 1972, con la riserva di ampliare il quadro delle iniziative qualora lo stanziamento finale risultasse corrispondente per intero alle richieste formulate.

Le SS.VV., pertanto, nel formulare il piano di attività del doposcuola per l'anno scolastico 1972-73, dovranno prevedere, mediamente, l'assegnazione di un contributo pari a una volta e un quarto quello concesso per l'anno scolastico 1971-72 a titolo di contributo ordinario. Sarà premura del Ministero chiedere la predisposizione di un piano integrativo una volta accertata la possibilità di ulteriori interventi.

I contributi saranno assegnati non appena sarà intervenuta l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno '73.

##### Piano di istituzione delle sezioni di doposcuola

Sulla base del contributo ministeriale previsto, le SS.VV. d'intesa con i presi-

denti dei Consorzi dei Patronati Scolastici, esamineranno le richieste formulate dai singoli Patronati e, tenute presenti le particolari esigenze di ciascun Comune, stabiliranno il piano provinciale con l'indicazione, per ogni Patronato, del numero di sezioni di doposcuola che potranno essere istituite, e della spesa necessaria, sia per l'attrezzatura, sia per le retribuzioni del personale insegnante.

Nella predisposizione di tale piano dovrà essere dato appropriato rilievo alle esigenze connesse con gli esperimenti di scuola integrata in corso o da promuovere ad opera dei Patronati scolastici, a quelle relative alle sezioni di doposcuola destinate in tutto o in parte ai figli di lavoratori emigrati, nonché a quelle riguardanti aree e zone depresse o di accelerata industrializzazione o urbanizzazioni. Dovranno, inoltre, essere tenute in particolare considerazione le richieste di apertura di sezioni di doposcuola avanzate da istituzioni specializzate nella assistenza educativa degli alunni sofferenti di particolari minorazioni.

E' appena il caso di accennare che il piano più volte citato dovrà essere ricordato con quello riguardante le iniziative sperimentali di scuola integrata promosse ai sensi della legge 13 novembre 1971, n. 820. Vale la pena di per i fini di cui si tratta; e che questi, ricordare, piuttosto, che i finanziamenti che il Ministero dà ai Patronati scolastici per l'istituzione di doposcuola hanno carattere integrativo dell'onere che i Patronati stessi possono assumere pertanto, potranno procedere all'istituzione di altre sezioni di doposcuola con i fondi dei propri bilanci, ovvero attingendo a specifici finanziamenti regionali, provinciali o comunali, ovviamente in coordinazione con il piano predisposto sulla base dell'ammontare dell'apposito contributo ministeriale e con il rispetto delle medesime norme organizzative e di funzionamento.

Esaurita la procedura anzidetta, le SS.VV. avranno cura di inviare al Ministero — Ispettorato per l'Assistenza Scolastica — entro il 30 settembre p.v. due copie del piano di ripartizione dei contributi, illustrando i criteri seguiti e precisando i casi nei quali le sezioni di doposcuola da istituire con l'apposito finanziamento del Ministero si aggiungano ad altre gestite direttamente dai Patronati scolastici con i propri fondi o con sovvenzioni diverse, o per conto di altri enti che se ne assumono i relativi oneri, nonché alle iniziative di scuola integrata realizzate ai sensi della già citata legge n. 820. Il Ministero restituirà al più presto alle SS.VV. una delle copie con il visto di approvazione.

##### Durata e orario del doposcuola

La durata normale del doposcuola dovrebbe coincidere con l'anno scolastico e, presumibilmente, non essere inferiore a 6 mesi. L'orario giornaliero non dovrebbe essere inferiore, a 4 ore per i doposcuola con refezione ed a 3 ore per quelli senza refezione; ma ogni decisione in merito va demandata al responsabile apprezzamento dei Consigli di Amministrazione dei Patronati, i quali potranno anche adeguare la durata e l'orario a particolari esigenze locali. Le SS.VV., comunque, sono fin d'ora autorizzate a consentire limitati prolungamenti della durata di funzionamento del doposcuola nei casi in cui questi, per causa di forza maggiore, abbiano effettivamente funzionato per un periodo inferiore a 5 mesi.

Ovviamente è auspicabile che il maggior numero possibile di doposcuola comprenda la refezione scolastica intesa come particolare momento educativo e socializzante. A questo riguardo, nelle Regioni a statuto ordinario, nelle quali si è attuato il passaggio delle competenze in materia di assistenza scolastica, saranno stabilite opportune intese con le autorità regionali.

##### Assunzione degli insegnanti

Per quanto concerne l'assunzione degli insegnanti, è necessario che i Patronati rendano noti, con opportune forme di pubblicità, i termini entro i quali gli interessati dovranno produrre la necessaria domanda, nonché i titoli e i relativi criteri di valutazione in base ai quali sarà compilata la graduatoria degli aspiranti alla nomina in posti di doposcuola. Tali criteri dovranno essere uniformi in tutta la provincia ed attribuire appropriato rilievo alla residenza nel Comune cui si riferisce la graduatoria, all'inclusione nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a incarichi o a supplenze nelle scuole elementari, al notevole servizio già prestato nel doposcuola, alla frequenza, con esito positivo, di appositi corsi organizzati presso la Università o dai Patronati o dai Consorzi.

Per assicurare la predetta uniformità di criteri, si conferma la permanenza della Commissione Provinciale di cui alla circolare ministeriale 30 ottobre 1968, n. 464, il cui compito, peraltro, deve intendersi circoscritto alla indicazione, per categorie, dei titoli suscettibili di valutazione ed alla determinazione di ambiti di punteggio minimi e massimi per ciascuna delle predette

categorie, in modo che nessuna di queste possa da sola soverchiare le altre.

Per la formulazione delle tabelle di valutazione valide nei singoli Comuni e per la formazione delle graduatorie, viceversa, i Patronati dovranno nominare una apposita commissione, nella quale è opportuno che sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei sindacati della scuola elementare più rappresentativi in sede nazionale.

La nomina degli insegnanti dovrà avvenire con scrupolosa osservanza dell'ordine di graduatoria ed essere disposta con provvedimento formale. L'ordine di graduatoria, comunque, se vincolante per la individuazione degli elementi da nominare, non deve ritenersi tale ai fini dell'assegnazione ai nominabili delle singole sezioni di doposcuola. In tale fase, in linea di massima, si dovrebbe tendere a reimpiego nelle stesse sedi degli insegnanti nominati lo scorso anno, in modo da non turbare, quando sia possibile, il rapporto didattico instauratosi con gli alunni.

Si potrà prescindere dal requisito della inclusione in graduatoria o dall'ordine di graduazione soltanto nei casi di nomina degli insegnanti del doposcuola funzionanti presso enti o associazioni specializzati nell'assistenza educativa degli alunni minorati, per i quali sia necessario il possesso di appropriata preparazione e di adeguata esperienza, nonché di quelli di doposcuola istituiti ad iniziativa di altri enti ed affidati in gestione ai Patronati scolastici: tali insegnanti saranno nominati d'intesa con gli enti stessi.

#### CONCORSO MAGISTRALE PER ESAMI E TITOLI PER POSTI DEL RUOLO NORMALE E DEL RUOLO IN SOPRANNUMERO

Ordinanza ministeriale 24 luglio 1972, numero 222, prot. 2369/24 (estratto)

##### NORME RELATIVE AL CONCORSO

###### Art. 1

##### (Requisiti per l'ammissione al concorso)

Possono partecipare al concorso per esami e titoli coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni salvo quanto previsto dal successivo art. 2;
- buona condotta;
- idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante elementare;
- abilitazione all'insegnamento elementare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e temporaneamente interdetti e per il periodo di durata di interdizione.

I requisiti previsti nelle lettere a), c), d), e), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 4.

L'età minima dovrà essere compiuta non oltre il 31 dicembre 1972; il limite massimo di età non dovrà essere superato alla data del bando (art. 122 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577).

I concorrenti maschi devono, altresì, avere ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

###### Art. 2

##### (Non applicazione ed elevazione del limite di età)

##### 1) Non applicazione

Il limite massimo di età non si applica:

- a) a coloro che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami;
- b) agli ex combattenti e agli appartenenti a categorie per legge assimilate. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni della legge 23 febbraio 1952, n. 93;
- c) alle candidate parenti (orfane e figlie, vedove non rimaritate e mogli, madri, sorelle vedove o nubili) di caduti, mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra o per causa di servizio;
- d) ai maestri compresi nella graduatoria la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 484;
- e) a coloro che facciano già parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato e alle altre categorie di candidati indicate nell'art. 1 dal regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1196;
- f) ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e che, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità ai sensi dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non

Sempre in tema di nomina degli insegnanti, si deve ricordare che l'art. 36 dell'O.M. sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari statali vieta il cumulo delle nomine, conferite ai sensi dell'ordinanza stessa con altri servizi scolastici o parascolastici; e che tale divieto deve, a maggior ragione, ritenersi operante nei riguardi dei maestri di ruolo in servizio nelle scuole elementari statali. Sarebbe inoltre opportuno che i singoli Patronati prevedessero l'incompatibilità delle nomine da essi conferite con altri impieghi di ruolo o non di ruolo presso pubbliche Amministrazioni, enti o privati.

##### Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti del doposcuola

Circa la natura del rapporto di lavoro degli insegnanti di doposcuola, sembra opportuno precisare che il Ministero ritiene tuttora validi i principi fissati, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare 27 febbraio 1964, n. 64 e ribaditi con le circolari 25 novembre 1970, prot. n. A/13370 e 6 agosto 1971, n. 249, secondo i quali detto rapporto deve intendersi a tempo determinato ai sensi della citata lett. c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che ammette la apposizione del termine nel contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di una opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale".

E' opportuno precisare, comunque, che ai sensi delle disposizioni vigenti, e in particolare di quelle contenute nella legge 4 marzo 1958, n. 261, il rapporto di impiego del personale assunto per i doposcuola intercorre esclusivamente tra il personale stesso ed il Patronato, alla cui competenza spetta la definizione delle clausole da inserire nel con-

tratto di lavoro. Nella definizione di tale contratto, i Patronati potranno fare riferimento o alle norme dello stato giuridico dei maestri elementari, in quanto adattabili alla particolarità delle situazioni o alle norme previste per gli insegnanti di scuola popolare; o ad altri criteri ancora, assunti nella loro responsabile autonomia. Ciò che è essenziale è che il contratto di lavoro, comunque formulato, faccia salvi i diritti fondamentali dei lavoratori e specialmente quelli tutelati dalla citata legge n. 230, circa la tredicesima mensilità, i congedi e l'indennità di anzianità. L'atto di nomina dovrà specificare la natura del rapporto, la sua durata, gli obblighi e i diritti dell'insegnante.

Quanto al trattamento economico, questo non potrà che essere stabilito dai singoli Patronati scolastici. In relazione, tuttavia, all'esigenza di assicurare una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del servizio reso, si conferma il principio che le SS.VV. dovranno negare l'autorizzazione al funzionamento a sezioni di doposcuola per le quali, in presenza di un orario completo di servizio, pari a 4 ore giornaliere per 6 giorni la settimana, sia prevista una retribuzione inferiore alle 80 mila lire mensili lorde. Tale misura minima di retribuzione potrebbe essere proporzionalmente ridotta nei casi di nomina per un minor numero di ore settimanali di insegnamento, fermo restando che deve tendersi al contenimento del numero di tali casi e che devono comunque considerarsi eccezionali quelli di nomina per meno di 3 ore giornaliere, anche in relazione alle disposizioni sulla valutazione del servizio di doposcuola ai fini del conferimento degli incarichi nelle scuole elementari statali. Sui predetti importi di retribuzione vanno operate soltanto le trattenute a carico del lavoratore, mentre devono restare a carico dei Patronati gli oneri previsti per il datore di lavoro".

## Concorso magistrale

### Ruolo normale e ruolo in soprannumero

siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, nonché al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229. Il limite massimo di età è elevato a 55 anni per gli invalidi e mutilati di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, nell'ipotesi che non beneficino della non applicazione di detto limite per la qualifica di ex combattente, nonché per gli invalidi e i mutilati per causa di servizio e per gli appartenenti a categorie assimilate:

g) ai candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi centri di lettura), sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché agli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma dell'art. 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820;

h) agli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

Il beneficio di cui alla precedente lett. f) non si applica:

a) agli invalidi iscritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11;

c) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10.

##### 2) Elevazione

Il limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, numero 1488;

b) per il personale licenziato da Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato, ai sensi del regio decreto 21 agosto 1939, n. 1542, di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25. Il limite massimo di età non può essere elevato, per effetto del presente comma, oltre il 40° anno di età.

Il limite massimo di età, è prorogato, a termini del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni

della legge 24 giugno 1950, n. 433, per gli assistenti ordinari di Università, o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

Le elevazioni del limite massimo di età previste nei quattro precedenti commi sono cumulabili sino al raggiungimento del limite complessivo di 40 anni.

Per i concorrenti che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali o parificate o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle amministrazioni dello Stato, il limite massimo di età è elevato di un periodo di tempo pari alla durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione. L'ulteriore deroga al limite massimo di età prevista nel presente comma si applica anche ai concorrenti che beneficino delle altre disposizioni circa l'elevazione del limite di età.

###### Art. 3

##### (Domanda di ammissione e titoli; modalità per la presentazione)

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, deve essere trasmessa direttamente al Provveditore agli studi della provincia nella quale l'aspirante ha scelto di concorrere. L'ammissione al concorso si intende chiesta sia per i posti del ruolo normale sia per quelli del ruolo in soprannumero. Si può partecipare al concorso in un'isola provincia.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione (art. 3, quarto comma, legge 24 settembre 1971, n. 820).

I candidati residenti all'estero debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero).

Nella domanda di ammissione (vedasi schema esemplificativo allegato) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

- la data e il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani appartenenti alla Repubblica);
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se maggiorenni;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;
- il possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;
- gli eventuali provvedimenti di interdizione scolastica ed il periodo di durata dell'interdizione stessa.

A norma del D.P.R. 3 maggio 1957,

(continua a pagina 7)

# Disposizioni ufficiali

## Concorso magistrale

(continuaz. da pag. 6)

n. 686, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla documentazione di rito, le relative certificazioni.

Coloro che, avendo superato l'età di 35 anni, chiedono l'ammissione al concorso in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 2, debbono precisare a pena di esclusione i titoli in base ai quali hanno diritto alla non applicazione o alla elevazione del limite massimo di età. La relativa certificazione dovrà essere comunque prodotta entro il termine previsto per la documentazione di rito.

Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, direttamente al Provveditore della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere.

Non è ammessa:  
1) la domanda che sia pervenuta oltre i termini stabiliti dal successivo art. 4;  
2) la domanda in cui la firma non sia stata autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dei precedenti numeri 1 e 2, sarà fatta immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano allegato alla domanda copia dello stato di servizio sono esonerati dalle dichiarazioni e dalla autenticazione della firma richieste col presente articolo.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i titoli valutabili e l'elenco dei documenti prodotti.

Art. 4  
(Termine utile per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti attestanti titoli di merito, di precedenza e di preferenza)

La domanda di ammissione e i titoli valutabili debbono essere prodotti agli uffici che, ai sensi dell'articolo precedente, sono competenti a riceverli entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di pubblicazione del bando (1).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. (art. 2, 3° comma, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077) (2).

In deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo i candidati residenti all'estero e quelli che si trovino alle armi, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di 45 giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di giorni 30.

Detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ai fini previsti dal comma precedente la residenza in territorio di altro Stato ovvero la presenza alle armi dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di ammissione.

I documenti attestanti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, danno diritto alla precedenza nella graduatoria nel caso di parità di punti ovvero alla riserva di posti, qualora non siano stati allegati alla domanda di ammissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere prodotti, soltanto ai fini della precedenza e della riserva, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di chiusura delle prove orali; in questo caso, per detti titoli, non saranno attribuiti i punteggi previsti dall'annessa tabella di valutazione.

I titoli presentati oltre i termini stabiliti nel presente articolo non sono presi in considerazione.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dall'allegata tabella per il titolo di studio, i candidati debbono presentare unitamente alla domanda, un certificato, rilasciato dal Preside dell'Istituto magistrale, attestante i voti conseguiti nell'esame di abilitazione magistrale ovvero il diploma di abilitazione magistrale sempreché da esso risultino i voti conseguiti. In caso di omessa presentazione, entro il suddetto termine, del certificato e del diploma, sarà attribuito il punteggio minimo, previsto per la valutazione del titolo di studio.

(1) Domanda e documenti possono essere spediti per posta raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero recapitati a mano. A tal fine i Provveditori agli studi avranno cura di indicare nel bando di concorso il giorno e l'ora di scadenza entro il quale deve essere recapitata la domanda.

(2) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici di Provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

## IL SISME nel Kirner

Il prof. Paride De Bella, Segretario Nazionale del Sisme-Cisnal, è stato nominato — in rappresentanza del Sindacato Scuola Media della Cisnal — componente il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale «Giuseppe Kirner» per il quadriennio 1972-76.

ALLEGATO A

### MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al Provveditore agli Studi di .....  
Il sottoscritto (cognome e nome) .....  
chiede di partecipare al concorso per titoli ed esami a posti di insegnante elementare bandito da codesto Provveditorato.  
Essendo in possesso dei seguenti titoli di specializzazione

- classi differenziali messi a concorso (1);  
il sottoscritto dichiara che intende concorrere anche ai posti di scuole speciali o di tal fine dichiara:  
a) di essere nato il ..... a ..... provincia di .....  
b) di essere cittadino italiano;  
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..... (ovvero) di non essere iscritto nelle liste elettorali perché ..... (ovvero) di essere stato cancellato dalle liste elettorali a causa di .....  
d) di aver riportato le condanne penali qui appresso indicate: ..... (ovvero) di avere carichi penali pendenti (2);  
e) di essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale:

(1) Si raccomanda di specificare con chiarezza il titolo o i titoli posseduti (vedi art. 19).  
(2) Vale soltanto per i candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano subito condanne o siano sottoposti a procedimenti penali.

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (1);  
g) di aver prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ..... (2);  
h) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica: se temporanea, per il periodo da ..... a .....  
Per i soli candidati che beneficiano della elevazione o della non applicazione del limite massimo di età.

Il sottoscritto beneficia della non applicazione (ovvero) della elevazione del limite massimo di età in base ai seguenti titoli:  
Per i soli candidati che abbiano la residenza all'estero o che si trovino alle armi:

Il sottoscritto, avendo la residenza all'estero (ovvero) trovandosi alle armi (3), si riserva di presentare i titoli valutabili entro il trentesimo giorno dal termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.  
A tal fin, allega il certificato attestante la residenza all'estero (ovvero) la presenza alle armi (3).  
Recapito del sottoscritto: (Comune, provincia, via e numero civico).

Firma: (nome e cognome) .....  
Autenticazione della firma da parte del Notaio o del Segretario comunale o del Capo dell'Ufficio

N.B.: Il candidato che, ai sensi e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 7, intende fare riferimento a titoli già presentati al Provveditorato, dovrà esplicitamente dichiararlo nella domanda e dovrà fornire tutte le indicazioni prescritte nello stesso articolo.

- (1) Per i soli concorrenti maschi.
- (2) Indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico o supplenza nella Scuola.
- (3) Per i soli concorrenti maschi.

ALLEGATO C

### PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, il quale consenta di accertare la maturità raggiunta dal candidato nella personale riflessione sui problemi educativi e nella sicurezza e proprietà dei mezzi espressivi.

L'esame orale è rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e le attitudini all'esercizio della funzione docente. Esso verte sulle seguenti materie:

- 1) Italiano: presentazione di un'opera di uno scrittore italiano, scelta dal candidato tra quelli che hanno arricchito la storia della letteratura con opere entrate a far parte del patrimonio comune dell'umanità e che, preferibilmente, appartengano alla medesima epoca dell'autore scelto per la pedagogia.
- 2) Pedagogia: svolgimento del pensiero pedagogico, con particolare riferimento ai problemi delle finalità e dei fattori dell'educazione: rapporto maestro-scolaro; educazione familiare, educazione scolastica a tempo libero; scuola, società ed educazione sociale; la scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato e la Chiesa. Il candidato deve riferire sul pensiero o su un'opera di un pedagogista, moderno o contemporaneo, a sua scelta, inquadrando l'autore nel periodo storico, preferibilmente il medesimo al quale appartiene lo scrittore italiano prescelto.
- 3) Metodologia: conoscenza dei principi sui quali si basa la ricerca metodologica ed esposizione critica particolareggiata di almeno due esperimenti educativi o metodi didattici contemporanei, a scelta del candidato.
- 4) Didattica: conoscenza particolareggiata e sicura del contenuto dei programmi per le scuole elementari e dei principi ai quali si ispirano, sia per la didattica generale, sia per la didattica delle materie. Questa prova viene integrata con l'esame comparativo di due libri di testo (o di lettura, o sussidiari per una materia di una determinata classe), sorteggiati fra almeno trenta messi a disposizione della Commissione. Il candidato ha tre ore di tempo per esaminarli, senza comunicare con alcuno.
- 5) Letteratura per l'infanzia: conoscenza degli scrittori più significativi; presentazione delle principali opere di almeno due di essi, adatte ai cicli della scuola elementare, a scelta del candidato, e giustificazione della scelta.
- 6) a) Formazione storica dello Stato unitario italiano e linee essenziali della sua struttura attuale, quale è espressa nella Costituzione repubblicana;  
b) legislazione scolastica relativa alla scuola elementare e all'assistenza scolastica: doveri e diritti del maestro;  
c) norme fondamentali di igiene scolastica: assistenza igienico-sanitaria.

ALLEGATO D

### A) TITOLI DI CULTURA

(massimo dei punteggi attribuibili 14)

- 1) Diploma di abilitazione magistrale ..... punti da 2 a 7  
Valutata in decimi la votazione complessiva risultante dal diploma, si assegnano:  
— dalla media di 6 a quella di 6,49 ..... punti 2  
— dalla media di 6,50 a quella di 6,99 ..... " 3  
— dalla media di 7 a quella di 7,49 ..... " 3,50  
— dalla media di 7,50 a quella di 7,99 ..... " 4  
— dalla media di 8,00 a quella di 8,99 ..... " 5  
— dalla media di 9 a quella di 9,49 ..... " 6  
— dalla media di 9,50 a quella di 10 ..... " 7
- 2) Laurea in pedagogia ..... punti da 2 a 4  
Si assegnano:  
— fino al 98 ..... punti 2  
— dal 99 al 104 ..... " 2,50  
— dal 105 al 109 ..... " 3  
— alla laurea con il massimo ..... " 3,50  
— alla laurea con lode ..... " 4
- 3) Laurea in materie letterarie ..... punti da 1 a 3  
Si assegnano:  
— fino al 98 ..... punti 1  
— dal 99 al 104 ..... " 1,50  
— dal 105 al 109 ..... " 2  
— alla laurea con il massimo ..... " 2,50  
— alla laurea con lode ..... " 3

La valutazione si effettua come sopra indicato solo nel caso in cui il candidato non sia in possesso della laurea in pedagogia; in caso contrario si valuta alla stregua degli altri diplomi di laurea di cui al n. 5.

4) Diploma di abilitazione alla direzione didattica o alla vigilanza scolastica ..... punti 2  
5) Altri diplomi di laurea: per ciascuno ..... punti 1

6) Specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (valutabile una sola) ..... punti 0,50

7) Diploma di maestra di lavoro femminile o di economia domestica conseguito presso la scuola di Magistero professionale per la donna; diploma di abilitazione all'insegnamento di musica e canto negli istituti medi; diploma di insegnamento di canto corale nelle

ex scuole normali; diploma di musica corale e di direzione dei cori rilasciato dai Conservatori di musica ..... punti 0,50  
(Non è valutabile più di uno di tali titoli).

8) Certificati di frequenza di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari, organizzati dal Ministero della P.I.; certificati rilasciati ai sensi dell'art. 401 del R.G. sui servizi dell'Istruzione Elementare a conclusione di corsi organizzati o autorizzati dal Ministero della P.I. o dall'Assessorato alla P.I. della Regione Siciliana, nonché certificati di corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche; diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1545; diploma conseguito nei corsi di specializzazione didattica per l'emigrazione e la colonizzazione, ovvero per la conoscenza dell'Africa o dei problemi del continente africano, rilasciato dalla sede centrale dell'Istituto Italiano per l'Africa, con la controriforma dei rappresentanti del Ministero della P.I., dall'Istituto Orientale di Napoli o dall'Assessorato alla P.I. della Regione Siciliana; diplomi conseguiti nei corsi per infermiera generica o per infermiera volontaria della CRI (1):

(1) Non sono valutabili i diplomi conseguiti al termine di corsi nazionali di educazione fisica organizzati dalla ex G.I.L. o dall'ex O.N.B.

— per ogni corso ..... punti 0,10  
— con un massimo complessivo di ..... " 0,40

9-a) Diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura previsti dall'art. 404 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297;

b) diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi, conseguiti rispettivamente presso la scuola di metodo dell'Istituto statale "Romagnoli" ed in corsi di specializzazione per ambliopi autorizzati dal Ministero;

c) diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti e ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo statali o autorizzate degli Istituti per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero;

d) diplomi di assistente sociale e di assistente sanitaria visitatrice

Non è valutabile più di uno dei titoli sopraccennati.

10-a) Risultato conseguito nelle prove d'esame di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante elementare indetti dai Provveditori, dai Comuni in regime di autonomia scolastica, dal Ministero (per il concorso nazionale rurale) o dall'Assessorato alla P.I. della Regione Siciliana ..... punti da 5 a 9

— Valutata in decimi la votazione ottenuta nelle prove di esame, si assegnano:

- ai 6/10 ..... punti 5
- ai 7/10 ..... " 6
- agli 8/10 ..... " 7
- ai 9/10 ..... " 8
- ai 10/10 ..... " 9

Si aggiungono le eventuali frazioni centesimali di punto.  
(In caso di più concorsi, si valuta quello più vantaggioso per il candidato).

b) risultato di altri concorsi magistrali: per ognuno ..... punti 1,00

11) Risultato conseguito nei concorsi per titoli ed esami, indetti dal Ministero della P.I. a posti di maestra-istitutrice negli educandati femminili dello Stato ..... punti 1,00

### B) TITOLI DI SERVIZIO (note (1) e (2) (massimo dei punteggi attribuibili 10)

1-a) Servizio prestato come titolare di ruolo o come provvisorio incaricato o supplente nelle scuole elementari statali, nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero o nelle ex colonie; nelle scuole elementari dei comuni in regime di autonomia scolastica; nelle scuole elementari connesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi, agli educandati femminili dello Stato e agli Istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione; nelle scuole elementari degli Istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi e sordomuti; nelle scuole elementari già gestite per deleghe dello Stato da enti di cultura; servizio di scuola popolare comunque prestato (compreso il servizio in centri di lettura purché qualificato); nelle scuole carcerarie; nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate o sussidiarie (della Regione Siciliana), sempreché il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento dell'abilitazione magistrale e siano stati svolti gli esami di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate (1).

(1) Ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, la valutazione dei servizi scolastici prestati all'estero da personale insegnante in possesso del prescritto titolo di studio, assunto dal Ministero Affari Esteri con qualifica di incaricato o di supplente, è raddoppiata, fermo restando il limite massimo di punti 10.

(2) E' computato come servizio scolastico agli effetti della valutazione, il tempo che il maestro abbia trascorso lontano dalla scuola:

- a) se l'assenza fu dovuta a motivi di salute o profilattici e non superi i due mesi, o a motivi di famiglia e non superi i 15 giorni;
- b) se trattasi di maestre che abbiano ottenuto la missione o l'aspettativa per motivi di studio, o per frequentare i corsi della facoltà di magistero;
- c) per servizio militare di leva, o richiamo, d'autorità, secondo le norme stabilite dal successivo n. 7).

La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato effettivo servizio, nello stesso anno scolastico, per almeno cinque mesi (almeno sei mesi, per il servizio nei centri di lettura), salvo i casi previsti dalla nota (2).

— per ogni anno qualificato "Buono" (Buono con 8) ..... punti 0,50

— per ogni anno qualificato "Distinto" (Buono con 9) ..... " 1

— per ogni anno qualificato "Ottimo" (Valente) ..... " 1,50

b) Servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, statali, parificate e legalmente riconosciute, col possesso del titolo di ammissione agli esami di abilitazione, sempreché il servizio sia stato prestato per almeno 5 mesi effettivi e per non meno di sei ore settimanali (più servizi singolarmente inferiori a sei ore possono essere cumulati)

— per ogni anno qualificato "Buono" ..... punti 0,40

— per ogni anno qualificato "Distinto" ..... " 0,80

— per ogni anno qualificato "Ottimo" ..... " 1,20

c) Servizio prestato in Istituti o scuole secondarie di secondo grado statali, parificate, o legalmente riconosciute, compresi gli istituti professionali della Regione Siciliana, nelle scuole artistiche; nei corsi preparatori, negli istituti professionali della Regione Siciliana; col possesso del titolo di ammissione agli esami di abilitazione, sempreché il servizio sia stato prestato per almeno 5 mesi effettivi e per non meno di sei ore settimanali (più servizi singolarmente inferiori a sei ore possono essere cumulati).

— per ogni anno qualificato "Buono" ..... punti 0,20

— per ogni anno qualificato "Valente" ..... " 0,40

— per ogni anno qualificato "Ottimo" ..... " 0,60

d) Servizio prestato con il rilascio della qualifica in doposcuola comunque denominati gestiti dai Patronati scolastici, dallo Stato o da altri Enti pubblici per gli alunni delle scuole elementari statali. La valutazione di un intero anno scolastico ha luogo quando l'insegnante abbia prestato almeno 5 mesi di effettivo servizio e per almeno quattro o tre ore giornaliere rispettivamente in doposcuola con o senza somministrazione di refezione agli alunni:

— si attribuisce per ogni anno scolastico il punteggio di cui alla lettera a) (1)

(1) Il punteggio attribuito ai servizi di cui alla lettera a) non è cumulabile con quello di cui alla lettera d), nel caso in cui i servizi siano prestati contemporaneamente. Quando si verifichi tale contemporaneità è valutato soltanto il servizio di cui alla lettera a).

Si richiamano, per quanto riguarda il servizio prestato nei doposcuola nell'anno scolastico 1967-68, le disposizioni contenute nella circolare n. 337, prot. 8630/31, del 27 luglio 1968.

## LA CISNAL - SCUOLA A BOLOGNA

# Scuola materna

## Lettera aperta al Comune

La Cisnal-Scuola, sezione Scuola Materna di Bologna, ha inviato al Comune di Bologna la lettera aperta che pubblichiamo:

Quando nel mese di gennaio dello scorso anno, decidemmo, in una scelta di libertà, di costituire un nuovo Sindacato e di aderire alla CISNAL, eravamo tutte perfettamente consapevoli delle difficoltà, che avremmo dovuto affrontare, per affermare una realtà sindacale anticonformista, quale fedele interprete delle legittime aspirazioni della categoria e, come tale, aliena da quei luoghi comuni e da quelle suggestioni, che tanto negativamente influenzavano e, purtroppo, ancora influenzano la attività di taluni sindacati presso l'Amministrazione Comunale.

Il comportamento da "serva del padrone" dimostrato dalla CGIL-Scuola anche in occasione delle più recenti rivendicazioni della categoria fa testo tanto è vero che la CGIL, sempre pronta, giustamente ed ingiustamente, a muovere all'attacco di qualsiasi imprenditore, si è prodigata sino al limite del paradosso a contenere la sacrosanta protesta delle insegnanti di scuola materna, provocata dalla paternalistica ed intransigente posizione assunta dall'Amministrazione.

Evidentemente, il padrone, nel momento in cui ha scodellato la carota, ha minacciato l'uso del bastone.

Non per nulla l'"Unità" del 18 giugno u.s. pubblicava un intimidatorio trafiletto, in cui le richieste avanzate dalle OO.SS. venivano definite inaccettabili in quanto - testualmente - "di entità ingiustificabile e che non hanno riscontro alcuno in analoghe vertenze sindacali".

Orbene, noi chiediamo ai nostri impareggiabili datori di lavoro, nonché amministratori Comunali: "Voi che Vi siete sempre proclamati paladini delle rivendicazioni dei lavoratori; Voi che avete sempre solidarizzato con i sindacati della 'triplice' ed avallato il loro operato anche quando si è trattato di mettere a repentaglio la possibilità stessa di sopravvivenza di talune Aziende bolognesi, perché pretendete oggi, di disconoscere la validità e la legittimità delle rivendicazioni, che provengono da personale Vostro dipendente? Perché pretendete di imporci una 'gestione sociale' della scuola, con un criterio del tutto unilaterale ed informato esclusivamente ad una ideologia politica, che la stragrande maggioranza della categoria respinge? Perché pretendete di bistrattare la categoria nel considerare il servizio prestato in pre-lavoro, dal momento in cui Voi sostenete di applicare alla lettera le leggi dello Stato, mentre, di fatto, gli insegnanti comunali, nella grande maggioranza, hanno accumulato un numero assai superiore di anni fuori ruolo rispetto agli insegnanti dello Stato? Perché Vi ostinate a non considerare che le insegnanti di scuola materna hanno le stesse tabelle degli insegnanti elementari dello Stato e, di contro, alla richiesta di miglior trattamento economico - motivata dal maggior orario di lavoro rispetto agli insegnanti dello Stato - Voi avete offerto un ulteriore aumento di sei ore alla settimana, nonché la riduzione di un mese delle ferie estive? Perché Voi che vi proclama-

te custodi della Costituzione repubblicana, democratici ed assertori di tutte le libertà, pretendete di trattare soltanto con i sindacati di Vostro comodo, discriminando tutti quelli che, come il nostro, sono sorti per libera iniziativa dei lavoratori?

Per esperienza vissuta e sofferta, già sappiamo che Voi non risponderete né a questi né ad altri quesiti, così come sappiamo che forse e senza forse andrete a

concludere accordi capestro con i soliti sindacati compiacenti.

Non per questo, noi desistiamo dalla nostra battaglia, anzi proprio per questo, la intensifichiamo per dimostrarVi che la nostra forza risiede in quei valori di libertà e di giustizia, che Voi tentate inutilmente di mortificare a Vostro uso e consumo. Le insegnanti di Scuola Materna e di Educatore C.I.S.N.A.L. Via S. Margherita, 9

## Latino, educazione musicale, applicazioni tecniche

(continuaz. da pag. 1)

sarà cambiata, esisteranno sempre dei bambini intelligenti, dei bambini mediocri e, purtroppo, anche dei bambini deficienti.

Parliamo naturalmente di disuguaglianze intellettuali, giacché a quelle di carattere economico provvede il terzo comma dell'art. 34 della Costituzione, che afferma il dovere da parte della Repubblica di rendere effettivo, con borse di studio, assegni alle famiglie ed al-

tre provvidenze, il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Stupisce non poco che Codignola e compagni, i quali si sono battuti con tanta fermezza e con tanto successo per la relegazione del latino fra i rifiuti della spazzatura, non abbiano trovato altrettanto coraggio per sostenere ed ottenere l'effettiva attuazione del suddetto obbligo dello Stato!

## DECRETO LEGGE

(continuaz. da pag. 1)

gnanti non di ruolo dai provveditori agli studi o dai consigli di amministrazione possono essere accettate con riserva solo se gli interessati siano inclusi in più graduatorie. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il 5 ottobre 1972.

Il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato che si renda necessario, dopo la data del 15 ottobre, ad insegnanti che ne abbiano titolo, comporta che l'assegnazione della sede sia limitata all'anno scolastico, rimanendo esclusa nel corso dell'anno medesimo ogni possibilità di movimento del personale insegnante già in precedenza nominato.

In ogni caso, al conferimento di nuovi incarichi da parte del provveditore agli studi o dei consigli di amministrazione, o di supplenze da parte del capo di istituto si provvede soltanto dopo che siano stati utilizzati, a norma dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, gli insegnanti non licenziabili rimasti privi di posto.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano limitatamente all'anno scolastico 1972-73.

Art. 7.

I posti recati in aumento nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica possono essere messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto; i vincitori assumeranno servizio dal 1° settembre 1973.

Art. 8.

Il disposto di cui all'art. 3 del

decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 578, si applica ad ogni altra variazione di stato avente effetti giuridici ed economici nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante, e conseguente a provvedimento di competenza del provveditore agli studi.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1972 si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6-9-1972

LEONE - ANDREOTTI  
SCALFARO - MALAGODI

### "GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFÈ
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile  
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

2) Servizio prestato in scuola unica: maggiorazione per ogni anno ..... punti 0,20 fino al massimo di ..... " 1,20

Si intendono a questo fine scuole uniche le scuole elementari pluriclasse costituite da un solo posto di maestro, dipendenti dallo Stato o dai comuni in regime di autonomia scolastica o gestite da uno degli Enti delegati di cui agli articoli 69 e seguenti del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni.

Sono, quindi, escluse le scuole popolari, le scuole sussidiate, le scuole sussidiarie della Regione Siciliana, le scuole serali, festive, estive, per militari, carcerarie, ecc.

3) Servizio prestato nelle scuole elementari dei comuni di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, e al D.M. 31 agosto 1957, con qualifica di almeno "Buono":

— per ogni anno, maggiorazione di ..... punti 0,50

— il punteggio contemplato nel presente numero si attribuisce solo se l'insegnante abbia dimorato in sede, condizione che deve risultare dal relativo certificato di servizio.

La presente maggiorazione è cumulabile con quella di cui al precedente n. 2).

4) Servizio di cui al n. 1), lett. a) prestato per un periodo di tempo non inferiore a 5 mesi in ogni anno scolastico (1):

(1) Inferiore a 6 mesi per i centri di lettura.

— per ogni mese o frazione residua non inferiore a 16 giorni ..... punti 0,10

5) Servizio prestato nelle scuole festive ed estive istituite dai provveditori agli studi, nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai patronati scolastici, dai comuni o da altri Enti; servizio prestato come istitutrice dalle maestre istitutrici negli educandi femminili dello Stato; servizio non qualificato prestato nei doposcuola comunque denominati gestiti dai patronati scolastici, dallo Stato o da altri Enti pubblici:

— per ogni mese o frazione residua non inferiore a 16 giorni ..... punti 0,10

per effetto della valutazione dei vari servizi di cui al presente numero non può essere superato, comunque, per ogni anno scolastico, il massimo di punti 0,50.

6) Servizio prestato nelle biblioteche popolari e qualificato "Lodevole" per un periodo non inferiore a due anni:

— per il primo biennio ogni anno ..... punti 0,25

— per il quinquennio successivo per ogni anno ..... " 0,20

7) Servizio militare o assimilato (compreso il servizio di infermiera volontaria della CRI regolarmente mobilitata) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento, dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purché non iniziato dopo il 25 aprile 1945.

E' valutato anche il periodo successivo al termine dell'anno scolastico 1945-46, nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta.

E' valutato, altresì, nei confronti dei mutilati o degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945).

Alle stesse condizioni prescritte nel presente numero 7 è valutato il periodo di deportazione civile.

b) Servizio militare di leva o per richiamo di autorità (1) prestato dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, qualora risulti che, per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente fosse incluso in una graduatoria per gli incarichi e le supplenze:

— per ogni anno prestato senza avere riportato condanne (8 mesi o frazione superiore a 4 mesi) ..... punti 1,50

8) Perseguitati politici e razziali:

per coloro che, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, non poterono durante il cessato regime, per motivi politici o di razza, prestare servizio di provvisorio o di supplente, sono valutati, come servizio scolastico, con la massima qualifica, gli anni in cui essi sono rimasti assenti, per tali motivi, dalla scuola, ma non oltre il termine dell'anno scolastico 1944-45 (2) (3).

(1) Da documentarsi secondo le specifiche prescrizioni del penultimo comma dell'art. 8 della presente Ordinanza.

(2) L'assenza dalla scuola di cui al n. 3 si valuta per il periodo di 12 mesi dalla data di inizio dell'assenza.

(3) La valutazione di cui ai nn. 7a) e 8) si effettua anche per i periodi inferiori all'anno, purché a mesi completi. Per ogni mese si attribuisce il punteggio pari a 1/12 di quello previsto per 1 anno.

### C) BENEMERENZE

(massimo dei punti attribuibili 1)

1) Croce di guerra al Merito ..... punti 0,10

Medaglia di Bronzo e Croce di Guerra al V.M. .... " 0,25

Promozione per merito di guerra e Medaglia d'Argento al V.M. .... " 0,50

Medaglia d'Oro al V.M. .... " 0,75

2) Mutilati e Invalidi di Guerra, Mutilati e Invalidi per fatti di guerra, Mutilati e Invalidi per cause di servizio; appartenenti a categorie assimilate ..... " 0,75

3) Vedove non rimaritate, Orfani e Orfane di caduti in guerra o per fatti di guerra, o di caduti per cause di servizio, appartenenti a categorie assimilate ..... " 0,50

4) Diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte di cui alla legge 16 novembre 1950, n. 1053:

di 1a classe ..... " 0,50

di 2a classe ..... " 0,40

di 3a classe ..... " 0,30

5) Diplomi di benemerita di cui all'art. 384 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297:

di 1a classe ..... " 0,30

di 2a classe ..... " 0,20

di 3a classe ..... " 0,10

IL MINISTRO  
SCALFARO

Roma, 24 luglio 1972

## Riassunto degli adempimenti

- Pubblicazione del bando da parte dei Provveditori agli studi, 11 settembre 1972 (pag. 3, O.M.)
- Scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e dei titoli valutabili, 26 ottobre 1972 (art. 4, O.M.)
- Data della prova scritta, 18 dicembre 1972 (art. 11, O.M.)
- Termine della revisione della prova scritta, entro 15 marzo 1973
- Deposito delle graduatorie da parte delle Commissioni, entro 15 giugno 1973
- Decisione degli eventuali reclami e approvazione delle graduatorie da parte dei Provveditori agli studi, entro 10 luglio 1973